

## **Strutture ricettive extra alberghiere**

### **PREMESSA**

Le strutture ricettive extra alberghiere sono:

- a) esercizi di affittacamere;
- b) case e appartamenti per vacanze;
- c) case per ferie;
- d) ostelli per la gioventù;
- e) attività ricettive in residenze rurali;
- f) rifugi di montagna;
- g) case religiose di ospitalità.

Le caratteristiche tipologiche e i requisiti di queste strutture sono disciplinati dal Capo II della L. R. 17/01 e dagli allegati alla medesima legge.

### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Responsabile del procedimento: dott. Achille Tatangelo - 081.7956750

### **ADEMPIMENTI**

Ai sensi della Legge 30 Luglio 2010 n.122, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 Maggio 2010, n.78 il rilascio della licenza per dette attività amministrative è sostituito da una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) contenente le generalità complete del richiedente, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione, e comprensiva di dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale il richiedente dichiara il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi prodotta dall'interessato in duplice copia, in carta semplice, con allegata la seguente documentazione:

- a) due copie di elaborati grafici di rilievo con indicazione della superficie utile dei vani, dell'altezza, del numero dei posti letto, dei vani comuni, dei vani riservati ai residenti e delle eventuali aree di pertinenza, firmate da un tecnico abilitato;
- b) relazione asseverata ai sensi degli artt. 359 e 481 C.P. a cura del tecnico che ha firmato la planimetria nella quale si certifichi la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di conformità degli impianti ed alle disposizioni in materia di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro secondo un facsimile allegato al modello di S.C.I.A.;
- c) dichiarazione di accettazione di un eventuale preposto accompagnata da un valido documento di identità del preposto;
- d) dichiarazione di assenso ai sensi dell'art.46 D.P.R. 445/2000 del proprietario/usufruttuario dei locali allo svolgimento dell'attività ricettiva.

Il Comune, entro 60 giorni dalla data di ricezione della segnalazione, che autorizza l'immediata apertura dell'attività, espleta gli opportuni accertamenti volti al controllo della sussistenza dei requisiti soggettivi, previsti dalla normativa vigente, relativi al titolare e agli eventuali rappresentanti, nonché dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti, in mancanza dei quali adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e di suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Le strutture ricettive extra alberghiere, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze, possono effettuare la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate, nonché a coloro che possono utilizzare le strutture in conformità alle finalità sociali delle stesse.

### **ONERI**

Nessuno.

### **SCADENZE/RINNOVI**

La S.C.I.A. non è soggetta a rinnovo.

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

---

### *Normativa nazionale*

**R.D. 773/31 (art. 86).** Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

**D.P.C.M. 13/9/2002.** Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

**Legge 30 Luglio 2010 n.122**, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 Maggio 2010, n.78.

### *Normativa regionale*

**L.R. 16/2000.** Sottoposizione a vincolo di destinazione delle strutture ricettive - turistiche.

**L.R. 17/2001.** Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.